



Ordinanza n. 17

del 24-02-2011

PREMESSO:

- Che con nota prot. n. 45267 del 18-02-2011 del dirigente del settore lavori pubblici e viabilità della Provincia di Salerno, acquisita al ns. prot. n. 6892 del 21-02-2011, veniva comunicato l'acquisizione delle risultanze delle richieste verifiche, con le quali veniva definita la struttura del ponte sul torrente rio Ciorlitto – tratto SP 43, agibile al traffico pedonale e veicolare, oggetto del dispositivo alla propria ordinanza n. 184 del 12-11-2010;
- Che con consulenza tecnico-scientifica relativa alla verifica di stabilità, eseguita dal C.I.Be.C. – Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali – Università di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria, con determina dirigenziale del 7 febbraio 2011. 257 RG del 15-02-2011, la Provincia di Salerno ed in riferimento a studi tecnico – scientifici, sugli aspetti idraulici, in possesso del Consorzio di Bonifica di Paestum, nella nota prot. n. 45267 del 18-02-2011, veniva asserito che dalle risultanze della verifica di stabilità emerge che “...ne certificano l’agibilità per quanto attiene la sua funzione stradale”, mentre “ il problema idraulico non è rappresentato dal torrente rio Ciorlitto, ma dal rigurgito del fiume Sele...” e, pertanto, tale ultimo aspetto può essere un problema per il transito del ponte, solo in occasione di allarme meteorologico che possa far temere possibili esondazioni del fiume Sele;
- Che dal verbale di sopralluogo – ponte sul torrente rio Ciorlitto nel Comune di Capaccio, del 17-02-2011 firmato congiuntamente da rappresentanti della Provincia di Salerno, del Genio Civile di Salerno e dal Consorzio di Bonifica di Paestum, viene anche dichiarato che il ponte possa essere riaperto alla libera circolazione stradale e per quanto attiene agli aspetti idraulici, viene fatto riferimento a studi tecnico-scientifici in possesso del Consorzio di Bonifica di Paestum, realizzato nel 2003 a firma dell’ing. Vincenzo NAPOLI, prescrivendo che in occasione di allarme meteorologico si proceda, preventivamente, alla interdizione del transito nelle aree esposte al rischio esondazione;
- Che con nota prot. n. 991571 del 13-12-2010, acquisita al ns. prot. al n. 53792 del 23-12-2010, il dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, dichiarava che le verifiche richieste nell’ordinanza n. 184 del 12-11-2010, non rientravano nelle competenze dello stesso, come previsto dall’art. 12 del R.D. n. 523 del 25-07-1904, ma di competenza a carico dell’Amministrazione proprietaria del ponte, invitando altresì, per quanto esposto alla revoca dell’ordinanza in oggetto, nella parte riferita al Settore medesimo;

Ritenuto:

- Che all’attualità le motivazioni, generanti la propria ordinanza n. 184 del 12-11-2010, con gli atti di cui in premessa, siano venute meno;

Considerato:

- **Che**, con il termine "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
- **Che**, il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile ai sensi della legge del 24 febbraio 1992, n.225 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Che**, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", sono state disciplinate le fun-

zioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali. In particolare sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative:

- *all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali;*
- *all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;*
- *alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal Testo unico degli Enti Locali, D.to L.vo 267/00;*
- *all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione ed agli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;*
- *alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;*
- *all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.*

Preso atto della verifica idraulica del ponte sul torrente rio Ciorlitto prodotta a seguito del verbale di sopralluogo – ponte sul torrente rio Ciorlitto nel Comune di Capaccio, del 17-02-2011 firmato congiuntamente da rappresentanti della Provincia di Salerno, del Genio Civile di Salerno e dal Consorzio di Bonifica di Paestum, derivante dallo studio tecnico-scientifico in possesso del Consorzio di Bonifica di Paestum, realizzato nel 2003, a firma dell'ing. Vincenzo NAPOLI;

Preso atto della verifica della stabilità e dell'agibilità del ponte sul torrente rio Ciorlitto, prodotta con nota prot. n. 45267 del 18-02-2011 dal dirigente del settore lavori pubblici e viabilità della Provincia di Salerno, acquisita al ns. prot. n. 6892 del 21-02-2011, con consulenza tecnico-scientifica relativa, eseguita dal C.I.Be.C. – Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali – Università di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria, a seguito di determina dirigenziale del 7 febbraio 2011. 257 RG del 15-02-2011;

Ritenuto di dover revocare la propria ordinanza n. 184 del 12-11-2011, in seguito ai presupposti derivanti dalla nota prot. n. 45267 del 18-02-2011 del dirigente del settore lavori pubblici e viabilità della Provincia di Salerno, acquisita al ns. prot. n. 6892 del 21-02-2011, essendo venute meno le ragioni di pubblica e privata incolumità, per le quali la strada provinciale denominata Barizzo – Foce Sele, in corrispondenza del ponte anzidetto, doveva restare chiusa al traffico per motivi di sicurezza pubblica, mediante apposito decreto sindacale;

Viste le risultanze tecnico-scientifiche prodotte;

Visto l'art. 54 comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000

Visto il vigente regolamento Comunale

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto l'art. 115 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);

Vista la legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

Salva e impregiudicata l'azione penale

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa

- l'immediata riapertura al traffico pedonale e veicolare del tratto di strada provinciale denominata Barizzo – Foce Sele, SP 43, in corrispondenza del ponte sul corso d'acqua Ciorlitto, per i motivi di cui in premessa richiamati;

- l'immediata revoca della propria ordinanza n. 184 del 12-11-2011 e del relativo dispositivo.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia specifica, si procederà in danno degli aventi causa, ai sensi della normativa vigente in materia.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- alla Regione Campania - Settore di Protezione Civile in Napoli;
- alla Provincia di Salerno - Settore Viabilità;
- alla Provincia di Salerno - Settore Protezione Civile;
- al Settore Provinciale di Salerno del Genio Civile;
- all'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, in Napoli;
- alla Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo;
 - al Responsabile del Settore III - Gestione del Territorio - Protezione Civile del Comune di Capaccio;
 - al Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici del Comune di Capaccio;
 - al Responsabile del Settore V - Polizia Locale del Comune di Capaccio, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza cui è richiesto di relazionare, in merito all'ottemperanza del presente atto, decorsi giorni 15 (quindici), dalla data di notifica della presente;
- al Segretario comunale;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per opportuna conoscenza e per la pubblicità del provvedimento;

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.



IL SINDACO
p.a. Pasquale Marino